

CONCORSO

# **CENTRI** per **L'IMPIEGO**

e **AGENZIE REGIONALI**  
per il **LAVORO**

**EDIZIONE INTERAMENTE RIPENSATA**

**MANUALE** di **TEORIA**

II Edizione **2024**

**NLD**  
CONCORSI

**di calcolo contributivo**, in base al quale nei suoi confronti si applicherà in via integrale il sistema contributivo;

- 2- se al 31 dicembre 1995, l'**anzianità contributiva** del lavoratore era **pari o superiore ai 18 anni**:
  - a. la prima quota viene determinata facendo riferimento ai contributi maturati fino al 1° gennaio 2012;
  - b. la seconda quota viene determinata facendo riferimento ai contributi maturati successivamente al 1° gennaio 2012.

#### ► 4.4. Altre modalità di calcolo

Con riferimento a talune pensioni, sono previsti delle **ulteriori modalità di calcolo**:

- **l'assegno di invalidità** si calcola applicando la disciplina vigente per l'assicurazione di generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- **le pensioni di inabilità** si calcolano applicando all'assegno di invalidità una maggiorazione;
- **le pensioni ai superstiti** sono pari ad una percentuale della pensione cui il lavoratore deceduto aveva diritto, o cui avrebbe avuto diritto in caso di pensionamento.

## 5. L'adeguamento alle speranze di vita

Gli adeguamenti hanno effetto sui requisiti richiesti per il diritto alla pensione e si basa sugli **incrementi della speranza di vita** relativi alla media della popolazione residente in Italia secondo le **rilevazioni compiute dall'ISTAT**. In altri termini, maggiore è l'età di morte, calcolata secondo il metodo appena citato, maggiori saranno i requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

Tali adeguamenti interessano in linea generale tutte le **prestazioni erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi esclusivi e sostitutivi amministrati dall'INPS)**, per le quali è assolutamente necessario il verificarsi di un requisito anagrafico o contributivo. Si pensi, in particolare, alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, all'opzione donna, all'assegno sociale e a coloro che godono della disciplina prevista in materia di lavori usuranti.

Il primo adeguamento si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi (decreto 6 dicembre 2011) mentre il secondo adeguamento ha avuto luogo nel 2016 ed è stato pari a 4 mesi (decreto 16 dicembre 2014).

In ogni caso, l'articolo 24, comma 9 del d.l. 201/2011 prevede che dal 1° gennaio 2021 i requisiti per il pensionamento di vecchiaia siano fissati a 67 anni. Ciò significa che, anche se l'andamento dell'aspettativa di vita risultasse inferiore a 5 mesi nei prossimi anni, il pensionamento di vecchiaia non potrà avvenire, comunque, prima del 67° anno di età.

Inoltre, anche se l'aspettativa di vita si riducesse, l'articolo 12, comma 12-bis del d.l. 78/2010 non prevede la possibilità di una riduzione dei requisiti per il pensionamento. Pertanto, l'adeguamento può avvenire solo al rialzo e mai al ribasso.

## 6. La pensione di vecchiaia

La **pensione di vecchiaia** è il trattamento pensionistico erogato dall'AGO, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché dalla gestione separata dell'INPS, a seguito del raggiungimento dell'**età pensionabile**.

L'**età pensionabile** consiste nel raggiungimento di:

- un'**anzianità anagrafica**;
- un'**anzianità contributiva**

Con l'espressione **anzianità anagrafica** ci si riferisce alla constatazione che per percepire la pensione di vecchiaia, è necessario aver raggiunto una certa **età anagrafica**, predeterminata dalla legge. Attualmente, la disciplina generale fissata dalla legge di bilancio del 2023, fissa tale età (fatte salve alcune eccezioni) a **67 anni**.

La fissazione di tale età è il risultato di un lungo processo di innalzamento dell'età pensionabile,

avviato dalla riforma Fornero, che può essere così sintetizzato:

- 1- per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi, hanno operato i seguenti scaglioni:
  - a. 66 anni: dal 2012;
  - b. 67 anni: dal 2019;
- 2- Per le lavoratrici dipendenti del settore privato e le lavoratrici autonome, hanno operato i seguenti scaglioni:
  - a- 62 anni: dal 2012;
  - b- 63 anni e 6 mesi: dal 2014;
  - c- 65 anni: dal 2016;
  - d- 66 anni: dal 2018;
  - e- 67 anni: dal 2021;
- 3- per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, hanno operato i seguenti scaglioni:
  - a- 63 anni e 6 mesi: dal 2012;
  - b- 64 anni e 6 mesi: dal 2014;
  - c- 65 anni e 6 mesi: dal 2016;
  - d- 66 anni: dal 2018;
  - e- 67 anni: dal 2021.

Un'eccezione a tale disciplina opera nei confronti dei lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente difficili e rischiose di cui al d.m. 5 febbraio 2018 del Ministero del lavoro, con almeno 30 anni di contribuzione, non titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento: essi possono conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi.

Al requisito soggettivo dell'anzianità anagrafica, si affianca l'**anzianità contributiva**. Di essa si è già parlato in credenza. In questa sede bisogna invece sottolineare che l'anzianità contributiva minima richiesta corrisponde a **20 anni**, anche non continuativi.

Per i **lavoratori dipendenti**, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la **cessazione del rapporto di lavoro**, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Infine, ai i soggetti la cui pensione è calcolata esclusivamente con il **sistema contributivo**, è richiesto l'ulteriore requisito dell'**importo minimo**. Il lavoratore non può accedere alla tutela previdenziale e deve proseguire nell'attività lavorativa se la pensione cui avrebbe diritto fosse inferiore ad un importo minimo, pari a **1,5 volte l'assegno sociale**. Tale requisito viene meno se il lavoratore ha compiuto almeno 70 anni e ha un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

I requisiti sopra esposti sono soggetti, come si è visto, agli adeguamenti alla speranza di vita.

Per la pensione di vecchiaia non è prevista l'applicazione di alcuna finestra di slittamento: la pensione decorre, di regola, il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Infine, il decreto Salva Italia ha introdotto una forma di incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa, in base al quale il lavoratore, dopo aver maturato i requisiti pensionistici, può decidere di proseguire nella propria attività lavorativa fino ad un limite massimo di flessibilità, fino ai 70 anni.

In tal caso, viene applicato un coefficiente di trasformazione calcolato fino ai 70 anni che incrementa la prestazione pensionistica a favore del lavoratore.

#### ► 6.1. Le novità introdotte dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213

La Legge di Bilancio per il 2024 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i lavoratori che abbiano maturato il primo versamento contributivo a far data dal 1° gennaio 1996 vedono mutare il requisito di importo soglia di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'accesso alla **pensione di vecchiaia**.

In dettaglio, l'importo è ora pari al valore dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, per l'anno del 2024, è fissato in € 534,41.

Pertanto, il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, co. 6, del d.l. 201/2011 è conseguito previa **maturazione di un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni** e, contestualmente, a condizione che l'importo della pensione maturata in ragione dell'anzianità contributiva risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo, dell'assegno sociale.

Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.

## 7. Forme di pensionamento anticipato

Sono previsti diversi **istituti** che permettono ai lavoratori di accedere al trattamento pensionistico ad un'**età anagrafica inferiore** a quella richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In questi casi, anche nel linguaggio comune, si parla di **pensionamento anticipato**.

### ► 7.1. La pensione anticipata (già pensione di anzianità)

La legge prevede la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a quei lavoratori che, pur non avendo compiuto 67 anni, vantano una determinata **anzianità contributiva**.

In particolare, i **requisiti** richiesti dal combinato disposto tra la Riforma Fornero e gli adeguamenti operati nel corso degli anni sono i seguenti:

- 1- per i **lavoratori di sesso maschile assoggettati al sistema misto**, è richiesta un'anzianità contributiva di **42 anni e 10 mesi**;
- 2- per le **lavoratrici di sesso femminile assoggettate al sistema misto**, è richiesta un'anzianità contributiva di **41 anni e 10 mesi per le donne**;
- 3- per i **lavoratori assoggettati al sistema contributivo**, sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a. l'età anagrafica di **64 anni**;
  - b. un'anzianità contributiva di **20 anni**;
  - c. il raggiungimento, da parte della pensione, di un **importo minimo**, pari a **3 volte l'assegno sociale**, per gli uomini, **2,8 volte l'assegno sociale** per le donne in generale, **2,6 volte l'assegno sociale** per le donne con almeno due figli.

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi.

Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024;
- 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025;
- 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026;
- 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027;
- 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Infine, la legge di bilancio 2024 è intervenuta sui criteri di calcolo e ha limitato la misura massima della pensione anticipata. L'art. 1 c. 139 prevede, infatti, che Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo fino al conseguimento della pensione di vecchiaia. Più in particolare, la Legge di Bilancio per il 2024 ha previsto che a partire dal **1° gennaio 2024**, il requisito di